



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 1039 DEL 30 ottobre 2018

OGGETTO: Istanza congiunta di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs.50/2016 presentata da Sicurezza e Ambiente S.p.A./Provincia di Campobasso – Servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse a seguito del verificarsi di incidenti stradali – Importo a base di gara: euro 69.000,00 - S.A.: Provincia di Campobasso

PREC 199/18/S

Considerato in fatto

Con istanza acquisita al protocollo n. 80111 del 28 settembre 2018, l'impresa Sicurezza e Ambiente S.p.A. e la Provincia di Campobasso hanno congiuntamente sottoposto all'Autorità la valutazione della posizione di Sicurezza e Ambiente S.p.A., la quale, pur avendo indicato separatamente nell'offerta economica (in attuazione dell'art. 95, comma 10 del d.lgs. n. 50/2016) i costi della manodopera, li ha quantificati in una somma notevolmente inferiore (6.800,00 euro) rispetto alla stima indicata dalla stazione appaltante nella documentazione di gara (33.500,00 euro) e ha chiarito in un secondo tempo di avere indicato il costo relativo a ciascuna annualità e non il costo relativo all'appalto nella sua globalità (tre anni).

Gli istanti chiedono se sia ammissibile consentire all'operatore economico di chiarire il costo della manodopera indicato nell'offerta e se la stazione appaltante possa quindi effettuare la valutazione di congruità rispetto alla somma così precisata.

A seguito dell'avvio del procedimento comunicato con nota prot. n. 83801 dell'11 ottobre 2018, Sicurezza e Ambiente S.p.A. ha ribadito che l'importo indicato deve essere moltiplicato per i tre anni di affidamento per un totale stimato complessivo di euro 20.400,00 e ha sostenuto che il costo della manodopera non è un elemento dell'offerta ma una mera stima di quelli che si presume possano essere i costi da sostenere sulla base delle previsioni del bando e sulla base dell'esperienza maturata nel corso del precedente affidamento, così che la precisazione dell'importo non comporterebbe alcuna integrazione dell'offerta presentata che rimarrebbe del tutto invariata (nota prot. n. 85817 del 18 ottobre 2018).

Ritenuto in diritto

La questione della sanabilità tramite soccorso istruttorio della mancata indicazione nell'offerta economica dei costi della manodopera è stata trattata dall'Autorità nei pareri di precontenzioso n. 417 e n. 420 del 2018, dove è stato ritenuto che il costo della manodopera costituisca una componente essenziale dell'offerta economica e che non sia pertanto possibile procedere ad alcuna integrazione della stessa in sede di soccorso istruttorio. Al contempo l'Autorità, alla luce del prevalente orientamento giurisprudenziale in materia di omessa indicazione degli oneri di sicurezza aziendali formatosi sulla base della pronuncia dell'Adunanza Plenaria n. 19/2016, ha ritenuto tuttavia che la stazione appaltante possa chiedere di specificare successivamente, nell'ambito delle offerte economiche già formulate e da ritenersi non suscettibili di alcuna modifica, la parte di importo imputabile ai costi della manodopera.



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

Ciò in quanto, laddove non è in discussione il computo dei costi nella manodopera nella formulazione dell'offerta ma si contesta soltanto che l'offerta non specifica la quota di prezzo corrispondente ai predetti costi, la carenza non è sostanziale, ma solo formale e, in assenza di una espressa previsione nella *lex specialis* di gara che richieda la puntuale indicazione del costo della manodopera, può essere consentito all'operatore economico di fornire l'indicazione separata del costo della manodopera successivamente, a seguito di legittima richiesta di chiarimenti in tal senso da parte della stazione appaltante.

La presente questione verte sulla differente problematica della errata indicazione di tali costi. Nel caso in esame, infatti, l'operatore economico Sicurezza e Ambiente S.p.A. è incorso, secondo quanto dallo stesso eccepito, in un errore materiale avendo indicato i costi della manodopera (6.800,00 euro) che prevede di sostenere per ciascun anno di affidamento, e non la somma complessiva relativa alla durata triennale del contratto (che ammonterebbe a 20.400,00 euro), senza tuttavia specificare l'unità di misura utilizzata (ovvero il costo annuale).

Sul tema, la più recente giurisprudenza, aderendo alla interpretazione sostanzialistica dell'obbligo di dichiarazione di cui all'art. 95, comma 10, d.lgs. n. 50/2016 sopra illustrata, ritiene che un'erronea indicazione del costo della manodopera non può comportare l'esclusione qualora risulti (o non sia contestato) che i salari pagati non siano inferiori ai trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge così come previsto dall'art. 97, comma 6, d.lgs. n. 50/2016 (TAR Firenze, 6 settembre 2018, n. 1171). Secondo il richiamato orientamento non può essere escluso l'operatore economico che abbia presentato un'offerta economica tenendo in considerazione i costi della manodopera e li abbia indicati separatamente nella propria offerta commettendo tuttavia un mero errore formale nella indicazione numerica di tale costo, qualora successivamente, in sede di contraddittorio con la stazione appaltante, tale errore formale venga rilevato come tale a seguito della positiva verifica che i costi della manodopera sono stati debitamente conteggiati dal concorrente nella predisposizione della propria offerta. In tale ipotesi i chiarimenti forniti dall'operatore economico, in quanto rivolti unicamente ad evidenziare un mero errore materiale di trascrizione numerica del costo della manodopera, non possono essere intesi come indebita modifica dell'offerta economica (TAR Venezia, 1° ottobre 2018, n. 916, nello stesso anche TAR Piemonte, 7 maggio 2018, n. 523).

Nel caso in esame, Sicurezza e Ambiente S.p.A. ha chiarito in sede di contraddittorio con la stazione appaltante di avere indicato nell'offerta economica i costi annuali della manodopera e di avere provveduto «al “ribaltamento” dei valori concernenti i costi della manodopera sull'operatività presunta per i 3 anni di vigenza della concessione prescritti dal bando» (Nota del 4 luglio 2018). Quindi, come precisato nella successiva nota del 6 agosto 2018, l'importo annuale deve essere moltiplicato per i tre anni di affidamento per un totale stimato complessivo di euro 20.400,00.

Se, come pare, una simile precisazione lascia invariata l'offerta economica complessiva di Sicurezza e Ambiente S.p.A. – con ciò avvalorando l'ipotesi che l'operatore economico abbia conteggiato la somma di euro 20.400,00 nella predisposizione della propria offerta – i chiarimenti forniti possono essere legittimamente acquisiti dalla stazione appaltante.

Resta inteso che l'ammissibilità dell'offerta rimane subordinata alla verifica ex art. 95, comma 10, d.lgs. n. 50/2016, da parte della stazione appaltante, dei costi della manodopera in tal modo precisati.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte,



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione che:

- l'acquisizione dei chiarimenti forniti dall'operatore economico è conforme alla normativa di settore.

Raffaele Cantone

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 9 novembre 2018

Il segretario Maria Esposito